Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° — **Roma - Lunedì, 22 luglio 1929 - Anno VII** — **Numero 169**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » nel Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686), ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

Le richieste di abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* vanno fatte **a parte** e non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — **Aquila:** *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — **Asmara:** *A. A. e F. Cicero*. - Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libr editr. Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore.* — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. — Bengasi: *Russo Francesco.* -- Bergamo: *Libr. inter. Istit. Ital. di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libr. editr. Cappelli Licinio*, via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo.* — Brindisi: *Carlucci Luigi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: *Colaneri Giovanni « Casa Molisana del libro ».* — Caserta: *F. Croce e Figli.* — Catania: *Libr. Editr. Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internaz.*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi.* — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9; *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsole, 7. -- Fiume: *Libr. Pop. « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe.* — Foggia: *Pilone Michele.* — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vitt. Em., 12. — Genova: *Libr. Fratelli Treves dell'A. L. I., Soc. Editr. Intern.*, via Petrarca, 22-24-r. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi; Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci.* — Mantova: *U. Mondovi*, Corso Vittorio Emanuele, 64. — Messina: *Ferrara Vincenzo*, viale San Martino, 45; *G. Principato; D'Anna Giacomo.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola*, via Arcivescovado n. 1; *Libreria Italia*, via Durini n. 1. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *A. Vallardi*, via Stelvio n. 2. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26; *Ist. Geogr. De Agostini.* — Nuoro: *Margaroli G.* — Padova: *A. Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parma: *Libreria Fiaccadori*, via al Duomo, 20-21; *Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli.* — Perugia: *Natale Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, n. 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporad) Riunite Sottoborgo.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: *Ditta Raffaele Marchesiello.* — Ravenna: *E. Lavagna & Figli.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* - Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomasetti.* — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*, via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *A. Vallardi*, Corso Vittorio Emanuele; *Libreria Littorio*, Corso Umberto, 330; *Istituto Geografico De Agostini*, via della Stamperia, 64-65; *Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi*, piazza Madama, 19-20. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola.* — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi*, via Archita. — Teramo: *L. D'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Alterocca.* — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Carignano; *Soc. Editr. Intern.*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Libreria S. Lattes & C.*, via Garibaldi, 3. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Edit. Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli.* — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli*, Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati.* — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale.* — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo.* — Buenos Ayres: *Italianissima Libreria Mele*, via Lavalle, 485. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane*: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum; Milano; Napoli, via Mezzocannone 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVERTENZA.

In conseguenza del trasferimento della gestione della Libreria dello Stato all'*Istituto Poligrafico dello Stato*, a decorrere dal 1° luglio 1929-VII il conto corrente postale 1-2640 del Provveditorato Generale sarà invece intestato all'*Istituto Poligrafico* medesimo.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1836**.

LEGGE 8 luglio 1929, n. **1196**.
Norme sulla costituzione delle Commissioni per gli esami di procuratore legale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

All'art. 22 della legge 25 marzo 1926, n. 453, è aggiunto, dopo il terzo, il seguente comma:
« Conservano la carica di membri della Commissione esaminatrice i procuratori di cui al precedente comma, i quali, dopo la nomina, abbiano cessato di appartenere alla Commissione Reale dei procuratori che li designò; ma è in facoltà del Ministro per la giustizia di sostituirli con altri procuratori di sua libera scelta ».

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1837**.

REGIO DECRETO 17 giugno 1929, n. **1193**.
Pianta organica del personale degli uffici giudiziari di Fiume.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 6 dicembre 1928, numero 2743;
Ritenuto che, in conseguenza della istituzione a Fiume di una sezione di Corte d'appello, è necessario accrescere di 18 posti il numero dei magistrati e dei funzionari di cancelleria e di segreteria ivi in servizio;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il numero complessivo dei magistrati, risultante dalle tabelle allegate ai Regi decreti 3 maggio 1923, n. 1165, e 24 settembre 1923, n. 2159, e dalle successive modificazioni delle medesime, è accresciuto di n. 7 posti, ripartiti come appresso:

Grado IV. — Avvocato generale di Corte d'appello . . . . N. 1
Grado V. — Consiglieri d'appello e parificati » 5
Grado VI, VII, VIII. — Giudici e sostituti procuratori del Re . . . . » 1

Il numero complessivo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, risultante dalla tabella n. 2 annessa al R. decreto-legge 14 settembre 1926, n. 1935, e dalle successive modificazioni della medesima, è accresciuto di n. 11 posti, dei quali 4 del grado VII, 3 del grado VIII, 3 del grado IX, 1 del grado XI.

Art. 2.

Con Regio decreto da emanarsi di concerto col Ministro per le finanze, sarà provveduto alla ripartizione dei magistrati e funzionari delle cancellerie e segreterie ed uscieri presso gli uffici giudiziari di Fiume nel limite dei posti dei rispettivi ruoli generali accresciuti a mente dell'articolo precedente.

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 286, foglio 46. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1838.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 giugno 1929, n. 1194.

Modifiche all'ordinamento del Servizio speciale riservato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1929, n. 27, concernente la istituzione di un Servizio speciale riservato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387, riguardante il divieto di assunzione di nuovo personale nelle Amministrazioni dello Stato;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I ruoli organici del Servizio speciale riservato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, stabiliti dalla tabella *A* allegata al R. decreto-legge 10 gennaio 1929, n. 27, sono sostituiti da quelli di cui alla tabella *A* annessa al presente decreto, a decorrere dal 1° luglio 1929-VII.

E' applicabile, nei riguardi del personale dei gruppi *A*, *B* e *C* di detta tabella, l'art. 43 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, in data 31 agosto 1907, n. 690.

E' esteso nei riguardi del medesimo personale il disposto del primo comma dell'art. 7 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1176, nonchè l'art. 74 del R. decreto 21 gennaio 1929, numero 62.

Art. 2.

Il personale che ha dato prova di capacità nello speciale servizio sarà inquadrato nella nuova tabella allo stesso gruppo e grado.

Quegli impiegati, di qualsiasi gruppo, che non conseguano tale passaggio, vengono restituiti alle Amministrazioni di provenienza, nei cui ruoli sono collocati dopo l'ultimo impiegato di pari grado e gruppo, anche se, all'epoca in cui uscirono dalla loro Amministrazione, non erano di ruolo o non facevano parte di personale civile. In difetto di posti disponibili, saranno collocati in soprannumero, salvo riassorbimento nelle successive vacanze.

I posti che dopo la sistemazione predetta rimangono disponibili, sono coperti con l'assunzione dei vincitori dei concorsi banditi fra il personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, in applicazione del R. decreto-legge 10 gennaio 1929, n. 27, e, successivamente, mediante concorso pubblico, se i posti non verranno tutti coperti.

Art. 3.

Il personale del Servizio speciale riservato, di grado inferiore al 6°, può essere dispensato dal servizio per i motivi previsti dall'art. 1 del R. decreto 6 gennaio 1927, n. 57, senza che occorra il parere del Consiglio di amministrazione o la deliberazione del Consiglio dei Ministri, nei casi in cui sarebbe necessaria ai sensi dell'articolo sopracitato. Resta fermo il disposto del penultimo capoverso dell'articolo stesso.

Tale disposizione è applicabile alle proposte di dispensa dal servizio in corso di istruttoria alla data della entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

A decorrere dal 1° luglio 1929, al capo del Servizio ed al personale di ruolo — escluso il personale d'ordine e quello subalterno — dei gradi e gruppi appresso indicati spetta una indennità di servizio speciale, parte della quale è computabile agli effetti della pensione.

La misura della indennità, di cui al comma precedente, è stabilita come appresso:

Capo del Servizio L. 11,000 di cui computabili per la pensione L. 3900.

Gruppo *A*.

Grado							
6°	L. 8000	di cui	computabili	per la	pensione	L.	2800
7°	» 7000	»	»	»	»	»	2400
8°	» 5500	»	»	»	»	»	2200

Gruppi *B* e *C*.

Grado							
6°	L. 6400	di cui	computabili	per la	pensione	L.	2240
7°	» 5600	»	»	»	»	»	1920
8°	» 4400	»	»	»	»	»	1760
9°	» 4000	»	»	»	»	»	1440
10°	» 3200	»	»	»	»	»	1200
11°	» 2800	»	»	»	»	»	960
12°	» 2400	»	»	»	»	»	825

La indennità non viene corrisposta a quei funzionari che passati nel ruolo del Servizio speciale riservato abbiano eventualmente conservato assegni fissi continuativi, dovuti ai sensi del secondo comma dell'art. 8 del R. decreto-legge 10 gennaio 1929, n. 27. Peraltro se detti assegni risultassero inferiori alla predetta indennità, spetta loro la differenza; se superiori, viene loro conservata la maggiore somma come assegno personale riassorbibile coi successivi aumenti dell'indennità medesima.

Detta indennità viene altresì computata nel conguaglio previsto dall'art. 17 del R. decreto-legge 10 gennaio 1929, n. 27, nei riguardi degli agenti di pubblica sicurezza passato o da passarsi nei ruoli del personale del Servizio speciale riservato.

Art. 5.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 286, foglio 47. — MANCINI.

TABELLA *A*.

Ruoli organici del personale del « Servizio speciale riservato » presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Carriera amministrativa.

Gruppo *A*.

Grado		Numero dei posti	
6°	Dirigenti di 1ª classe	3	
7°	Dirigenti di 2ª classe	4	
8°	Dirigenti di 3ª classe	2	
		—	9

Carriera tecnica.

Gruppo *B*.

Grado		Numero dei posti	
6°	Ispettore superiore	1	
7°	Ispettori 1ª classe	4	
8°	Ispettori 2ª classe - Esperti capi	11	
9°	Ufficiali principali - Esperti principali	24	
10°	Ufficiali - Esperti	42	
11°	Ufficiali aggiunti - Esperti aggiunti		
		—	82

Gruppo *C*.

Grado		Numero dei posti	
9°	Aiutanti ufficiali capi - Coadiutori capi	16	
10°	Aiutanti ufficiali principali - Coadiutori principali	32	
11°	Primi aiutanti ufficiali - Primi coadiutori	45	
12°	Aiutanti ufficiali - Coadiutori	60	
		—	153

Carriera d'ordine.

Gruppo *C*.

Grado		Numero dei posti	
9°	Archivisti capi	1	
10°	Primi archivisti	2	
11°	Archivisti	2	
12°	Applicati	2	
13°	Alunni d'ordine	1	
		—	8

Personale subalterno.

	Numero dei posti	
Uscieri capi	4	
Uscieri	2	
Inservienti	2	
	—	8
Totale		260

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1929.
Valutazione delle cartelle di credito fondiario del Banco di Napoli per il terzo trimestre 1929.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 83 del testo unico di legge 28 aprile 1910, numero 204;

Visto l'art. 13 del regolamento approvato con R. decreto 22 aprile 1897, n. 141, per l'esecuzione dei provvedimenti riguardanti il Banco di Napoli ed il suo credito fondiario;

Ritenuto che il corso medio delle cartelle fondiarie del Banco di Napoli, nel secondo trimestre 1929, è risultato di L. 454.86;

Determina:

Le cartelle di credito fondiario del Banco di Napoli, durante il terzo trimestre 1929 e con effetto dal 1° luglio 1929, saranno accettate al prezzo di L. 500 in rimborso di mutui, salvo l'accreditamento, a favore dei mutuatari, degli interessi maturati sulle cartelle medesime, a tutto il giorno anteriore a quello del versamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed affisso all'albo di tutti gli stabilimenti e dipendenze del Banco di Napoli.

Roma, addì 18 luglio 1929 - Anno VII

Il Ministro: MOSCONI.

(3880)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 2594.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dal sig. Krekich Stanislao di Natale e di Maria Kubanitsch, nato a Zara il 27 maggio 1891 e residente a Trieste, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome nella forma italiana di « Crechici »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del signor Krekich Stanislao di Natale è ridotto in « Crechici ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Krekich Maria nata Stekar, nata a Trieste il 5 dicembre 1885, moglie.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 20 giugno 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: CIROZZI.

(3719)

N. 2061.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor dott. Berger Ernesto, nato a Teschen il 3 luglio 1870, da Giacomo e da Carlotta Kahn, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Bergeri ».
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor dott. Berger Ernesto, è ridotto nella forma italiana di « Bergeri » a tutti gli effetti di legge.
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
Celestina Anna Jereb, nata a Trifail il 6 aprile 1878, moglie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 28 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(3779)

N. 6284.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dalla signorina Vanda Parovich, nata a Pola il 2 marzo 1896 da Anna, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Paravicini ».
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Vanda Parovich è ridotto nella forma italiana di « Paravicini » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume alla richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 28 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(3780)

N. 6284.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dalla signorina Parovich Milly, nata a Pola il 31 gennaio 1899 da Anna, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Paravicini »;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Parovich Milly è ridotto nella forma italiana di « Paravicini » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume alla richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 26 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(3807)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 161.

Media dei cambi e delle rendite
del 19 luglio 1929 - Anno VII

Francia	74.90	Belgrado	33.65
Svizzera	367.81	Budapest (Pengo)	3.335
Londra	92.734	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.674	Norvegia	5.10
Spagna	278.30	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.656	Svezia	5.132
Berlino (Marco oro)	4.556	Polonia (Sloty)	214.50
Vienna (Schillinge)	2.693	Danimarca	5.095
Praga	56.625		
Romania	11.33	Rendita 3.50 %	69.125
Peso Argentino Oro	18.20	Rendita 3.50 % (1902)	63 —
Peso Argentino Carta	8 —	Rendita 3 % lordo	41.325
New York	19.10	Consolidato 5 %	79.225
Dollaro Canadese	18.99	Obbligazioni Venezie 3.50 %	72.35
Oro	368.54		

BANCA

Capitale nominale L. 500,000,000

Situazione al 30

ATTIVO.

			DIFFERENZE con la situazione al 20 giugno 1929 — (migliaia di lire)
Oro in cassa . . . . L.		5,158,582,753.64	+ 13,541
Altre valute auree:			
Crediti su l'estero.	L. 3,382,131,975.25		+ 24,953
Buoni del tesoro di Stati esteri e biglietti di Banche estere	» 1,537,521,636.20		+ 201
		4,919,653,611.45	+ 25,154
Riserva totale . . . . L.		10,078,236,365.09	+ 38,695
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . . »		1,824,661,963.20	—
Cassa . . . . »		236,827,930.31	— 10,546
Portafoglio su piazze italiane . . . . »		4,010,243,884.52	+ 320,307
Effetti ricevuti per l'incasso . . . . »		6,864,822.02	+ 2,460
Anticipazioni: su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie	L. 1,993,504,505.96		
Anticipazioni: su sete e bozzoli	» 745,890.20		
		1,994,250,396.16	+ 575,275
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca . . L.		1,058,486,680.54	— 2,465
Conti correnti attivi nel Regno:			
prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione . . .	L. 128,113,901.95		+ 23,670
altri	» 127,192,064.26		+ 24,310
		255,305,966.21	+ 47,980
Credito di interessi per conto dell'Istituto di liquidazioni . . . . L.		334,989,201.99	—
Azionisti a saldo azioni . . . . »		200,000,000 —	—
Immobili per gli uffici . . . . »		148,405,063.34	+ 1,557
Istituto di liquidazioni . . . . »		1,033,995,469.99	— 1,024
Partite varie:			
Fondo di dotazione del Credito fondiario	L. 30,000,000 —		—
Impiego della riserva straordinaria	» 32,485,000 —		—
Impiego della riserva speciale azionisti	» 52,865,437.20		—
Impiego fondo pensioni	» 185,907,927.60		—
Debitori diversi	» 1,180,579,343.09		+ 135,193
		1,481,837,707.89	+ 135,193
Spese . . . . L.		92,157,440.11	+ 45,437
L.		22,756,262,891.37	—
Depositi in titoli e valori diversi . . . . »		26,898,614,449.80	+ 95,707
L.		49,654,877,341.17	—
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		181,503,250.15	+ 5,946
TOTALE GENERALE . . L.		49,836,380,591.32	+ 1,254,522

Saggio normale dello sconto 7 per cento (dal 14 marzo 1929).

Il governatore: STRINGHER.

(686)

D'ITALIA

- Versato L. 300,000,000

giugno 1929 (VII)

PASSIVO.

			DIFFERENZE con la situazione al 20 giugno 1929 — (migliaia di lire)
Circolazione dei biglietti		L. 16,753,220,300 —	+ 799,318
Vaglia cambiari e assegni della Banca		» 525,907,000.30	— 13,189
Depositi in conto corrente fruttifero		» 1,002,709,645.92	— 287,305
Conto corrente del Regio tesoro		» 300,000,000 —	—
		L. 18,581,836,946.22	+ 498,824
Capitale		L. 500,000,000 —	—
Massa di rispetto		» 100,000,000 —	—
Riserva straordinaria		» 32,500,000 —	—
Conti correnti passivi		» 45,691,128.28	+ 25,466
Conto corrente del Regio tesoro, vincolato		» 1,647,116,541.22	+ 543,299
Conto corrente del Regio tesoro (accantonamento per pagamento interessi all'Istituto di liquidazioni)		» 180,000,000 —	+ 20,000
Partite varie:			
Riserva speciale azionisti	L. 59,881,136.94		+ 15
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici	» 46,000,000 —		—
Creditori diversi	» 1,242,060,117.36		— 12,317
		1,347,941,254.30	— 12,302
Rendite		L. 321,177,021.35	+ 77,582
Utili netti dell'esercizio precedente		L. —	—
		L. 22,756,262,891.37	—
Depositanti		» 26,898,614,449.80	+ 95,707
		L. 49,654,877,341.17	—
Partite ammortizzate nei passati esercizi		» 181,503,250.15	+ 5,946
TOTALE GENERALE		L. 49,836,380,591.32	+ 1,254,522

Rapporto della riserva (10,078,236,365.09) ai debiti (18,581,836,946.22) da coprire 54.24 %.

p. *Il ragioniere generale*: RIPETTI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 3.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sotto indicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 294 — Data: 10 maggio 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Treviso — Intestazione: Sezione di Regia tesoreria di Treviso, per conto del comune di Pannone (ex comune di Ronzo Chienis in provincia di Trento) — Titoli del Debito pubblico: misti 2 — Rendita: L. 38.50 — 3.50 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1928.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 6 luglio 1929 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(3817)

CONCORSI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso al posto di direttore dell'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti in Reggio Calabria.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il regolamento per il funzionamento dell'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, approvato con R. decreto 18 settembre 1910, n. 842, e modificato coi Regi decreti successivi 12 novembre 1916, n. 1658; 8 luglio 1920, n. 1068; 9 giugno 1921, n. 854; 21 ottobre 1923, n. 2660; 11 giugno 1925, n. 1053, e 8 novembre 1928, n. 2986;

Visto il proprio decreto Ministeriale del 25 maggio 1929, col quale è stato revocato dalla carica il direttore dello stesso Istituto, cav. rag. Abdon Fiocchi;

Decreta:

E' aperto un concorso, per titoli, alla carica di direttore dell'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria secondo le norme appositamente stabilite nell'allegato *A*.

Il presente decreto, con le norme e condizioni del concorso, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 luglio 1929 - Anno VII

Il Ministro: MARTELLI.

Norme del concorso per la nomina del direttore dell'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria.

Art. 1.

Al direttore dell'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria sarà corrisposto lo stipendio annuo iniziale di L. 20,000 oltre una indennità speciale temporanea del 20 % dello stipendio stesso.

Tale stipendio per aumento quadriennale potrà raggiungere il massimo di L. 30,000.

I cinque aumenti quadriennali di L. 2000 ciascuno, compreso l'anno di esperimento saranno concessi per lodevole servizio prestato nel quadriennio e riconosciuto dal Consiglio d'amministrazione dell'Istituto.

Stipendio ed indennità speciale saranno soggette a ritenute di ricchezza mobile.

Art. 2.

La nomina sarà fatta per decreto Ministeriale ma non diverrà definitiva che dopo un anno di effettivo esperimento. La nomina sarà confermata con altro decreto Ministeriale.

Art. 3.

I diritti, i doveri e le attribuzioni del direttore sono stabiliti nel regolamento approvato con R. decreto 18 settembre 1910, n. 842, e nel regolamento per il servizio interno dell'Istituto approvato dal Ministero dell'economia nazionale.

Art. 4.

Al concorso saranno ammessi solamente coloro che avranno esercitato almeno per un anno continuo funzioni direttive in Casse di risparmio, o in Monti di pietà di 1ª categoria, in Banche ed altri Istituti di credito, sia nelle proprie sedi sia nelle succursali e filiali dei maggiori degli stessi Istituti.

Art. 5.

Per l'ammissione al concorso dovrà essere presentata apposita domanda in carta da bollo da L. 3 al Ministero dell'economia nazionale, Direzione generale del lavoro della previdenza e credito, non più tardi del 31 agosto p. v.

Le domande presentate oltre tale termine non saranno accettate.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) atto di nascita dal quale risulti che l'aspirante abbia compiuto alla data predetta 30 anni d'età e non abbia superato i 45;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato penale;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune in cui il concorrente ha la sua residenza;

e) certificato di sana e robusta costituzione fisica debitamente legalizzato;

f) titoli comprovanti che il concorrente ha esercitato durante almeno un anno continuato le funzioni direttive di cui al precedente articolo 4;

g) altri titoli attestanti la cultura generale, quella speciale nelle discipline giuridiche, amministrative e contabili, e in genere attitudine a dirigere un Istituto di credito.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), dovranno avere data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Saranno considerati come titoli di preferenza la laurea in giurisprudenza e quella in scienze economiche e commerciali.

Art. 6.

Per l'esame dei documenti e dei titoli presentati sarà nominata con decreto Ministeriale una speciale Commissione composta di cinque membri.

La Commissione formerà un elenco dei concorrenti ritenuti idonei, per ordine rigoroso di merito e compilerà apposita relazione.

Roma, addì 11 luglio 1929 - Anno VII

Il Ministro: MARTELLI.

(3877)

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.